



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

INTERPELLI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

Interpello prot. 0124599 del 05/07/2024: Rapporto tra disciplina delle bonifiche ex DM 46/2019 e disciplina delle terre e rocce da scavo

Il Ministero risponde ai quesiti posti dal Comune di Tortona in merito al campo di applicazione del DM 46/2019: in particolare il Comune, considerando che la vocazione agricola del territorio aveva portato alla realizzazione di numerosi interventi di bonifica/recupero nella forma dei livellamenti con materiali scavati in luoghi diversi da quelli di utilizzo, chiedeva al MASE se fosse possibile considerare di applicare la disciplina delle bonifiche introdotta dal DM 46/2019 (più "favorevole") nelle ipotesi eventuali di interventi realizzati, anteriormente, secondo la disciplina delle terre e rocce da scavo (DPR 120/2017).

Il Comune, infatti, paventava che tali interventi, realizzati tra il 2006 (entrata in vigore del Dlgs 152/2006) ed il 2019 (entrata in vigore del DM 46/2019), potessero rivelare delle non conformità alla disciplina all'epoca vigente (DPR 120/2017 e, quindi, colonna A della tabella 1 all'allegato V del Dlgs 152/06): applicare il medesimo DPR 120/2017 avrebbe comportato l'applicazione della disciplina dei rifiuti alle terre e rocce non conformi (con obbligo di rimozione e smaltimento in discarica); applicare, invece, il DM 46/2019, invece, avrebbe consentito di evitare la rimozione del materiale e di recuperare i terreni ad un uso agricolo legittimo (coerente con il DM 46/2019) senza spreco di risorse economiche (anche pubbliche).

Il Comune proponeva, quindi, di considerare tali situazioni come "contaminazioni storiche" riconducibili a materiali di riporto da gestire come matrici naturali e, quindi, escluse dall'applicazione delle norme sui rifiuti e assoggettabili alle procedure di bonifica del DM 46/2019 (*ratione temporis* strettamente non applicabile, ma invocabile grazie alla "finestra" consentita dalla disciplina transitoria).

Il MASE sostanzialmente nega tale possibilità, o, per meglio dire, chiarisce che la funzione dell'interpello non consente di dare una risposta in termini generali, soprattutto per casi astrattamente riconducibili a comportamenti illeciti e richiedenti verifiche puntuali.

In ogni caso, il MASE ribadisce che il campo d'applicazione del DM 46/2019 e delle procedure ivi previste non comprende genericamente le aree agricole, bensì è limitato alle sole aree agricole con destinazione alla produzione agroalimentare e all'allevamento: se, infatti, le aree agricole sono utilizzate per fini diversi e conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vanno seguite le procedure (e i relativi valori CSC e CSR) proprie dell'uso in atto (residenziale, commerciale, ecc.), mentre se esse non sono utilizzate per la produzione agroalimentare né per altri legittimi usi commerciali o industriali, ad esse si applicano le procedure del Dlgs 152/06 ed i limiti di colonna A (sul punto il MASE si era già espresso con risposta ad interpello prot. 25365/2024).

Da qui già un primo limite ad un'applicazione estensiva del DM 46/2019.

Il MASE puntualizza, poi, i limiti di applicazione temporale: il DM 46/2019 si applica solo ai procedimenti di bonifica avviati dopo la sua entrata in vigore e a quelli già avviati e non conclusi per i quali il proponente abbia dato avvio entro 120 giorni dall'entrata in vigore.

Ribaditi questi limiti, il MASE sottolinea che non è in alcun modo possibile derogare alle norme sui rifiuti: se ci sono i presupposti per l'applicazione delle norme sui rifiuti, queste devono essere applicate e i materiali che sono rifiuto devono essere rimossi e portati a smaltimento.

Cioè a dire che, se i materiali usati in passato per i livellamenti non sono conformi ai requisiti imposti dalle norme (DPR 120/2017) essi sono rifiuti e ad essi non si può non applicare la relativa disciplina (art. 192 DLgs 152/2006 ed eventuale successivo controllo dell'eventuale contaminazione residua).

Il MASE, infine, precisa che l'esclusione dall'applicazione delle norme sui rifiuti non può derivare nemmeno da quanto previsto in materia di materiali di riporto (miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri) e loro equiparazione alle matrici naturali: il MASE, infatti, ricorda che tale esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera solo per materiali di riporto "storici", ovvero allocati prima del 16/12/1982, data di entrata in vigore della prima normativa sui rifiuti (DPR 915/82).

Da ciò la considerazione che i materiali utilizzati per livellamenti tra il 2006 ed il 2019 – come chiesto dal Comune di Tortona – non possiedono il requisito della storicità ed escludono, quindi, l'applicabilità del DM 46/2019 quali "contaminazioni storiche".

Link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/USSRI/risposta_124599_05.07.2024.pdf